

2.1 Periodicità e ampiezza del periodo di valutazione

L'art. 2, comma 3 conferma l'obbligo di redazione del bilancio tecnico almeno con periodicità triennale, nonché in occasione dell'adozione di modifiche statutarie e/o regolamentari che abbiano conseguenze rilevanti sull'evoluzione della gestione economica e finanziaria degli Enti.

Anche riguardo all'ampiezza del periodo di valutazione il Decreto (art. 1, comma 1) conferma, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 763, della citata legge n. 296/2006, il trentennio quale riferimento per la verifica della stabilità degli Enti.

Il Decreto sottolinea peraltro l'opportunità che il bilancio tecnico sviluppi proiezioni dei dati su un periodo di cinquanta anni, in base alla normativa vigente alla data dell'elaborazione, ai fini di una *“migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine”*.

2.2 Ipotesi economiche, demografiche e finanziarie

L'art. 2, comma 2, del Decreto prevede che la scelta delle basi tecniche deve essere effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nell'art. 3 del Decreto medesimo; tuttavia, lo stesso comma ammette che, ai fini della verifica di stabilità, qualora l'Ente presenti elementi di specificità che rendono l'adozione delle ipotesi indicate dal Decreto non appropriata o poco prudentiale, il bilancio tecnico sviluppi proiezioni basate su ipotesi differenti. Ciò comunque nel rispetto dei criteri di massima prudenzialità e fornendo nella relazione predisposta a corredo del bilancio tecnico adeguate motivazioni in ordine all'adozione delle ipotesi specifiche.

La valutazione effettuata in base alle ipotesi indicate dal Decreto dovrà in ogni caso essere prodotta in via aggiuntiva.

L'art. 3 del Decreto fornisce in dettaglio le indicazioni in ordine all'adozione delle basi tecniche, che sono così specificate:

- a) andamento della numerosità della collettività dei contribuenti: in linea con lo sviluppo dell'occupazione complessiva a livello nazionale;
- b) andamento del reddito medio imponibile: in linea con lo sviluppo della produttività media del lavoro a livello nazionale;
- c) rapporto fra volume di affari dichiarato ai fini IVA e reddito professionale: media dei valori osservati nell'ultimo quinquennio; tale rapporto dovrà essere mantenuto costante per l'intero periodo di previsione;
- d) probabilità di morte: stimate sulla collettività degli iscritti all'Ente e aggiornate nel tempo in funzione dell'aumento atteso della speranza di vita, valutato secondo criteri

di prudenza sulla base delle indicazioni desumibili dall'esperienza passata; in ogni caso detto aumento non può essere inferiore a quanto ipotizzato dalle più recenti previsioni ISTAT relative alla popolazione italiana;

- e) tasso di redditività del patrimonio, al netto degli oneri fiscali e gestionali: determinato in base a criteri prudenziali ed in funzione del rendimento medio delle attività dell'Ente realizzato nell'ultimo quinquennio, nonché delle ragionevoli aspettative connesse all'ultimo piano di investimento programmato o in fase di attuazione, al netto delle rivalutazioni degli immobili e delle plusvalenze non realizzate. In ogni caso il tasso di redditività non può essere superiore al tasso di interesse adottato per la proiezione del debito pubblico nel medio e lungo periodo.

In data 24 giugno 2010, ai sensi del comma 2, art. 3 del Decreto, si è tenuta la Conferenza dei Servizi tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, finalizzata all'aggiornamento dei parametri per la redazione del bilancio tecnico al 31.12.2009 sulla base delle ipotesi adottate a livello nazionale per l'intero sistema pensionistico pubblico; si ricorda che tali parametri sono stati trasmessi agli Enti mediante comunicazione del 5 luglio 2010. La citata comunicazione contiene i valori dei parametri di cui alle lett. a), b) ed e), nonché del tasso di inflazione e del PIL con riferimento al periodo 2011-2060; i relativi dati sono riportati in percentuale nella tabella che segue:

	2011-2020	2021-2030	2031-2040	2041-2050	2051-2060
Tasso di inflazione	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Occupazione complessiva	0,9	0,0	-0,5	-0,3	-0,2
Produttività	1,1	1,6	1,8	1,7	1,6
PIL reale	2,0	1,6	1,3	1,3	1,5
Tassi di interesse reale per il calcolo del debito pubblico (a)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

(a) Al lordo del prelievo fiscale e delle spese di amministrazione

Infine il comma 5 dell'art. 6 del Decreto stabilisce che per gli Enti ai quali si applica il calcolo delle prestazioni secondo il sistema contributivo, le proiezioni devono tener conto dell'aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione, uniformandosi ai criteri previsti nel sistema generale.

2.3 Indicatori

Il Decreto dedica rispettivamente gli artt. 4 e 5 alla previsione di specifici indicatori dell'adeguatezza delle prestazioni e della stabilità della gestione.

— Indicatori di adeguatezza

Il bilancio tecnico deve essere corredato dall'analisi dei tassi di sostituzione, al lordo e al netto del prelievo fiscale e contributivo, riferito ad alcune figure-tipo particolarmente significative, tra cui quelle riferite ai soggetti che accedono al pensionamento con i requisiti minimi di età e di contribuzione, rispettivamente per il pensionamento di vecchiaia e di anzianità.

Tali tassi devono essere calcolati con parametri coerenti con le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti la proiezione degli equilibri finanziari di medio e lungo periodo. Il calcolo dei tassi deve coprire l'intero periodo di previsione, con cadenza almeno decennale.

— Indicatori di stabilità

- Riserva legale: gli Enti gestiti con il sistema finanziario della ripartizione devono calcolare, per ogni anno di proiezione, la riserva legale in misura pari a cinque annualità delle prestazioni correnti, verificando poi la congruità del patrimonio netto per la copertura di tale riserva mediante l'indicatore dato dal rapporto tra riserva legale e patrimonio netto.
- Congruietà dell'aliquota contributiva: per gli Enti gestiti con il sistema finanziario della ripartizione, la differenza tra la spesa per prestazioni previdenziali e le entrate contributive deve essere rapportata al monte reddituale imponibile. Per gli Enti di cui al d.lgs. n. 103/1996, il citato rapporto deve essere calcolato in valore attuale medio per l'intero periodo.

2.4 Rappresentazione dei risultati

L'art. 6 dispone che gli Enti devono redigere, per ogni singola gestione amministrata, un prospetto analitico nel quale è illustrato, per ogni anno del periodo di valutazione, l'andamento delle entrate e delle uscite (entrambe suddivise nelle diverse componenti), del saldo previdenziale e complessivo, nonché la consistenza del patrimonio a fine esercizio (Mod. BTA, allegato al Decreto).

Gli Enti ex d.lgs. n. 103/1996 devono redigere anche il prospetto sintetico del bilancio tecnico (Mod. BTS allegato al Decreto), recante le attività e le passività riportate all'anno di elaborazione, utilizzando quale tasso tecnico il tasso di redditività del patrimonio.

Gli Enti gestiti secondo il criterio finanziario della ripartizione devono invece redigere anche il prospetto della riserva legale.

Tutti i prospetti devono essere redatti assumendo quale base contabile i risultati dell'ultimo bilancio consuntivo disponibile.

Si ricorda infine che il 16 marzo 2010 è stata emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di pervenire ad una compiuta omogeneizzazione dei criteri di redazione dei bilanci tecnici degli Enti e di fornire altresì chiarimenti in merito alle incertezze interpretative relative ad alcune disposizioni del Decreto riguardanti l'applicazione di alcuni parametri standard; in particolare i punti richiamati dalla circolare sono i seguenti:

- 1) modalità di redazione del bilancio tecnico: nel caso di bilancio tecnico redatto in deroga ad uno o più parametri standard, è necessario giustificare esaurientemente l'adozioni di parametri diversi da quelli standard; deve comunque essere redatto il bilancio tecnico con i parametri standard, evidenziando gli effetti derivanti dall'adozione di parametri specifici; la circolare sottolinea inoltre che il bilancio tecnico al 31.12.2009 deve essere trasmesso entro il 30.11.2010, assumendo come base contabile il bilancio consuntivo dell'esercizio 2009;
- 2) criteri per lo sviluppo dei redditi del bilancio tecnico redatto sulla base dei criteri e parametri standard: le disposizioni del Decreto in merito all'evoluzioni dei redditi nel bilancio standard sono soddisfatte se il contingente dei contribuenti evolve in base al tasso di variazione dell'occupazione complessiva e se il reddito medio imponibile evolve in termini reali in base alla produttività; ciò implica quindi che il monte redditi evolve in linea con il PIL;
- 3) criteri per la definizione del tasso di rendimento del patrimonio: si suggerisce di adottare un tasso di rendimento del patrimonio sensibilmente inferiore al limite massimo indicato, per tener conto sia del criterio di prudenza richiamato dal Decreto stesso, sia per la reale situazione dei mercati finanziari;
- 4) criteri per la definizione dei costi di gestione: l'incidenza dei costi connessi con la gestione del patrimonio va ricompresa nella determinazione del tasso di rendimento del patrimonio, mentre le spese per il funzionamento dell'Ente, al netto delle voci imputabili alla gestione del patrimonio, vanno evidenziate nelle "spese di gestione"; avendo tale criterio carattere generale, deve essere adottato anche per l'eventuale redazione del bilancio specifico;
- 5) criteri relativi alle prestazioni non pensionistiche: a soli fini informativi, devono essere evidenziate, in apposito allegato, le eventuali prestazioni non pensionistiche erogate dall'Ente e le eventuali contribuzioni previste per il relativo finanziamento.

3. Principali norme regolamentari

L'ENPAP, in conformità alla legislazione vigente e allo Statuto, eroga ai propri iscritti i trattamenti di previdenza ed assistenza obbligatori relativi all'attività professionale svolta dagli iscritti stessi.

L'iscrizione all'ENPAP è obbligatoria in presenza di reddito di attività professionale di qualsiasi tipo per prestazioni che richiedono l'iscrizione all'Albo professionale.

Per i professionisti iscritti agli Albi che abbiano già compiuto 65 anni di età è prevista la possibilità di versare solo il contributo integrativo (oltre a quello di maternità).

Il finanziamento della gestione è garantito con il gettito dei contributi e con il rendimento derivante dall'investimento del patrimonio. Il gettito contributivo dell'Ente previsto dal Regolamento è costituito da:

- un contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto pari, a scelta dell'iscritto, al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo svolto anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa ("reddito professionale netto"); l'iscritto può peraltro scegliere di corrispondere un contributo soggettivo in misura superiore al 10%, ovvero del 14%, del 16%, del 18% o del 20%.
- un contributo integrativo obbligatorio annuo a carico dei committenti dei professionisti iscritti all'Ente, ma con obbligo di versamento in capo agli iscritti stessi; tale contributo, dovuto anche dai professionisti ultrasessantacinquenni, è pari al 2% di tutti i corrispettivi lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell'attività professionale ("reddito professionale lordo"); il contributo integrativo non si applica sui corrispettivi relativi a fatture emesse da un iscritto verso un altro iscritto all'Ente.

Il reddito professionale netto da sottoporre a contributo soggettivo non può essere superiore al massimale previsto dal comma 2, art. 3 del Regolamento; l'importo di tale massimale di reddito, pari, per il 2009, a 91.510 euro, si rivaluta annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nell'anno precedente.

Sono comunque dovuti da ogni iscritto un contributo soggettivo minimo e un contributo integrativo minimo.

Il contributo soggettivo minimo annuo è pari a 780 euro; peraltro, su richiesta documentata dell'interessato, il predetto minimo si abbatte nel seguente modo:

- alla metà per coloro che sono lavoratori dipendenti o ultracinquantasettenni pensionati di altro Ente di previdenza obbligatoria o sono stati in condizione di inattività professionale per almeno sei mesi nel corso dell'anno solare;
- ad un terzo per coloro che sono iscritti all'ENPAP complessivamente da non oltre 3 anni e con età anagrafica inferiore ai 35 anni;

- ad un quinto per coloro che hanno conseguito nell'anno un reddito professionale inferiore al doppio del contributo soggettivo minimo (1.560 euro).

Il contributo integrativo minimo annuo è pari a 60 euro.

I predetti contributi minimi non sono soggetti a rivalutazione automatica ma possono essere variati ai sensi dell'art. 6 del Regolamento.

I contributi integrativi (e di maternità) sono dovuti anche dai pensionati che restano iscritti all'ENPAP, mentre la contribuzione soggettiva per tali soggetti è facoltativa e comunque l'obbligo del contributo minimo soggettivo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione.

Per gli iscritti titolari di rapporto in convenzione (nel seguito, per brevità, "convenzionati"), di cui all'art. 4 bis del Regolamento, l'obbligo della contribuzione soggettiva e integrativa è assolto anche mediante la contribuzione versata complessivamente all'Ente direttamente da istituzioni ed enti pubblici e privati che, in via convenzionale, in applicazione di accordi collettivi nazionali, assumono l'obbligo di contribuire per conto e nell'interesse dell'iscritto convenzionato. L'eventuale eccedenza di contributo soggettivo rispetto alla misura minima resta accreditata sul conto dell'iscritto.

Gli iscritti all'ENPAP sono tenuti a versare anche un contributo a copertura degli oneri per l'indennità di maternità pari, per il 2009, a 140 euro; tale contributo è fissato annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in modo da garantire l'equilibrio annuo tra gli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità e i relativi versamenti contributivi.

La somma dei contributi soggettivi versati da ciascun iscritto, annualmente rivalutati in base alla variazione media quinquennale del PIL nominale dell'ultimo quinquennio, costituisce il "montante contributivo individuale" dell'iscritto stesso.

Ogni iscritto ha la facoltà di proseguire a titolo volontario la contribuzione anche cessando l'attività professionale prima del raggiungimento dell'età minima per il conseguimento del diritto a pensione.

Le prestazioni previdenziali garantite dall'ENPAP sono le seguenti:

- pensione di vecchiaia:
è concessa, al compimento del 65° anno di età, all'iscritto che abbia maturato almeno 5 anni di anzianità contributiva;
- pensione di inabilità:
è prevista per l'iscritto con almeno 5 anni di anzianità contributiva, di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio, che abbia l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere

qualsiasi attività lavorativa per sopravvenuta infermità fisica o mentale; la corresponsione della pensione di inabilità è subordinata alla cessazione effettiva dell'attività professionale e alla cancellazione dall'albo professionale;

- pensione di invalidità:
è prevista per l'iscritto che divenga invalido (con riduzione a meno di un terzo della capacità di esercizio della professione), per sopravvenuti infermità o difetto fisico o mentale, prima dei 65 anni di età, avendo maturato almeno 5 anni di anzianità contributiva (di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio);
- pensione indiretta:
è liquidata ai superstiti di iscritto attivo (non pensionato) che abbia maturato almeno 5 anni di anzianità contributiva (di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio);
- pensione di reversibilità:
è liquidata ai superstiti di pensionato diretto di vecchiaia, invalidità e inabilità.

Gli iscritti che cessano l'attività professionale prima dei 65 anni di età e che non hanno raggiunto 5 anni di anzianità possono chiedere la restituzione dei contributi soggettivi versati, in misura pari al montante contributivo individuale.

La pensione di vecchiaia è determinata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati dall'iscritto per il coefficiente di trasformazione, di cui alla tabella A allegata al Regolamento dell'Ente, relativo all'età dell'iscritto al momento del pensionamento. Il montante contributivo individuale, pari al complesso dei contributi soggettivi versati dall'iscritto, è annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno secondo il tasso di capitalizzazione, con esclusione della contribuzione dell'anno medesimo. Il tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi degli iscritti è pari al tasso annuo di variazione nominale del PIL di cui all'art. 1, comma 9, legge 335/1995.

In caso di prosecuzione della contribuzione soggettiva successivamente al pensionamento per vecchiaia, i contributi pagati danno diritto, con cadenza biennale, ad un supplemento di pensione calcolato mediante i predetti coefficienti di cui alla già citata tabella A.

Le pensioni di inabilità, invalidità e indirette sono calcolate come quelle di vecchiaia, applicando il coefficiente relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento o a 57 anni, in caso di età inferiore.

Il pensionato di invalidità che abbia continuato la professione e quindi la contribuzione all'Ente, al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia può richiedere la liquidazione della stessa in sostituzione della pensione di invalidità.

Le aliquote previste per la determinazione della pensione indiretta e di reversibilità dipendono dalla composizione del nucleo familiare supersite e sono le seguenti:

- 60% al coniuge;
- 70% al figlio unico se manca il coniuge;
- 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;
- 40% a ciascun figlio se manca il coniuge;
- 15% a ciascun genitore;
- 15% a ciascun fratello o sorella.

La somma delle quote non può comunque superare il 100% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato.

Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, con delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Ente può disporre la maggiorazione al minimo dei trattamenti previdenziali fino ad un importo corrispondente a quello dell'assegno sociale di cui all'art.3 comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.335. L'adozione di tale delibera è condizionata alle disponibilità di volta in volta presenti nel fondo per le spese di amministrazione e per gli interventi di solidarietà.

Gli importi di tutte le pensioni sono annualmente rivalutati in base alla variazione media dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nell'anno precedente.

Infine, l'ENPAP può altresì disporre prestazioni di tipo assistenziale a favore dei suoi iscritti, pensionati o superstiti, concesse nei limiti delle disponibilità risultanti in un apposito fondo finanziato nella misura stabilita da delibera del Consiglio di amministrazione, in base agli avanzi di gestione del conto separato della contribuzione integrativa (art. 32 del Regolamento). Tali forme assistenziali comprendono prestazioni di tutela sanitaria integrativa, provvidenze in favore di pensionati anziani non autosufficienti o colpiti da inabilità temporanee o permanenti, indennità per malattia o infortunio, contributo una tantum per catastrofe o calamità naturali, contributi per spese funerarie, assegni di studio per figli di iscritti deceduti o inabili.

4. Collettività assicurate

I competenti Uffici dell'ENPAP hanno fornito i dati di natura anagrafica ed economica relativi alla collettività partecipante all'Ente che, in base alle principali norme che regolano la gestione, può essere suddivisa nei seguenti gruppi:

- a) iscritti in attività libero-professionale non ancora pensionati (di seguito “attivi”);
- b) iscritti che hanno cessato l’attività professionale (iscritti che hanno presentato dichiarazione di cessazione di attività e/o di cancellazione dagli Albi) che sono in attesa di prestazione differita ovvero hanno già maturato il diritto alla prestazione ma non ne hanno fatto richiesta (di seguito “cancellati”);
- c) pensionati ancora iscritti che continuano quindi la contribuzione (di seguito “pensionati contribuenti”);
- d) pensionati che hanno interrotto l’attività professionale e quindi non più iscritti (di seguito “pensionati non contribuenti” o semplicemente “pensionati”).

La data di riferimento per la rilevazione dei predetti dati è il 31.12.2009; i dati stessi sono stati poi sottoposti ad un attento controllo di congruità e, conseguentemente, in qualche caso sono state introdotte opportune rettifiche e/o integrazioni, in accordo con i competenti Uffici.

Al riguardo si tenga presente che i dati più recenti relativi al reddito professionale netto e lordo sono quelli prodotti nel 2008 e pertanto, ai fini delle elaborazioni, si è proceduto ad aggiornare gli importi rilevati mediante stime effettuate sulla base dell’esperienza passata e su ragionevoli previsioni future (come meglio specificato in seguito).

Al 31.12.2009 gli attivi iscritti all’ENPAP sono 31.752, con età media di 42,0 anni e anzianità media di iscrizione e contribuzione all’ENPAP di 7,2 anni.

La suddivisione per sesso evidenzia che il gruppo è costituito di 6.247 uomini, con età media di 45,6 anni ed anzianità media di 8,4 anni, e di 25.505 donne, con età media di 41,2 anni ed anzianità media di 6,9 anni; si rileva pertanto che le donne rappresentano circa l’80% degli attivi iscritti.

Il reddito medio professionale netto dichiarato per il 2008 dagli attivi è risultato di 15.599 euro (19.589 euro per gli uomini e 14.603 euro per le donne), mentre il corrispettivo lordo è di 19.907 euro (25.431 euro per gli uomini e 18.528 euro per le donne). Al riguardo si avverte che le predette medie sono state ottenute considerando solo gli iscritti che hanno presentato la dichiarazione nel 2009 con reddito positivo (27.811 unità).

Infine, la media del monte contributi al 31.12.2009, calcolato su tutti i 31.752 iscritti attivi presenti alla stessa data, ammonta a 12.982 euro (18.189 euro per gli uomini e 11.706 euro per le donne). Si fa presente che tale monte dei contributi comprende il

contributo relativo al reddito prodotto nel 2008 ed è rivalutato al 31.12.2009 (non comprende quindi il contributo di competenza del 2009).

Si avverte che tra i predetti 31.752 iscritti attivi sono presenti anche 943 posizioni (174 maschi e 769 femmine) in rapporto di convenzione ai sensi dell'art. 4bis del Regolamento dell'ENPAP ("convenzionati"). Per tali iscritti, per i quali, come già accennato, l'obbligo della contribuzione soggettiva e integrativa è assolto anche mediante la contribuzione versata complessivamente all'ENPAP direttamente da istituzioni ed enti pubblici e privati, l'aliquota di contribuzione è pari al 24% (di cui 22% di contributo soggettivo e 2% di integrativo). Il monte dei contributi soggettivi accantonati al 31.12.2009 per tali convenzionati ammonta mediamente a 49.031 euro (60.508 euro per i maschi e 46.434 euro per le femmine), contro gli 11.878 euro degli iscritti non convenzionati (16.977 euro per i maschi e 10.627 euro per le femmine).

La distribuzione degli attivi iscritti all'Ente al 31.12.2009 per classi di età e per sesso è riportata nella Tavola 1; da notare che quasi i due terzi (65,8%) degli iscritti ha un'età inferiore ai quarantacinque anni. Nella Tavola 2 sono indicati i dati essenziali di natura anagrafica ed economica relativi agli stessi attivi suddivisi per classi di età.

Infine la distribuzione per classi di età degli attivi iscritti al 31.12.2009 è ben illustrata anche dal Grafico 1.

I cancellati al 31.12.2009 con montante dei contributi positivo sono 3.606, con età media di 44,6 anni e anzianità media di iscrizione di 5,2 anni; si ricorda che questi, pur essendo iscritti ad un albo professionale, non risultano più iscritti all'Ente ma hanno presso lo stesso una posizione aperta e il relativo montante dei contributi soggettivi versati che al 31.12.2009 ammonta, in media, a 7.223 euro.

I pensionati ancora iscritti all'ENPAP al 31.12.2009 (pensionati contribuenti) sono 918 ed hanno età media di 68,6 anni e pensione media annua pari a 1.540 euro; alla stessa data i pensionati non più iscritti (pensionati non contribuenti) sono 302, di cui 206 pensionati di vecchiaia, 6 pensionati di invalidità e 90 nuclei superstiti di attivo o di pensionato (per le pensioni indirette e di reversibilità "pensionato" è considerato l'intero nucleo superstite), e la loro pensione media ammonta a 796 euro annui.

Nelle Tavole 3 e 4 si forniscono le principali informazioni al 31.12.2009 sui pensionati contribuenti suddivisi per classi di età e sui pensionati non contribuenti suddivisi per tipo di pensione.

TAVOLA 1

**DISTRIBUZIONE DEGLI ATTIVI ISCRITTI ALL'ENPAP
AL 31.12.2009 PER CLASSI DI ETÀ E PER SESSO**

Classi di età	MASCHI		FEMMINE		TOTALE	
	N.	Anz. in anni	N.	Anz. in anni	N.	Anz. in anni
< 30	146	1,1	1.327	1,3	1.473	1,3
30-34	915	2,8	5.988	2,9	6.903	2,9
35-39	1.248	5,3	6.747	5,7	7.995	5,7
40-44	840	8,5	3.683	9,1	4.523	9,0
45-49	777	10,4	2.428	10,4	3.205	10,4
50-54	792	11,7	2.108	11,3	2.900	11,4
55-59	823	12,3	1.803	11,9	2.626	12,1
60-64	534	12,5	1.077	12,2	1.611	12,3
65 e +	172	8,6	344	7,8	516	8,0
Totale	6.247	8,4	25.505	6,9	31.752	7,2

TAVOLA 2

**CARATTERISTICHE MEDIE ANAGRAFICHE ED ECONOMICHE
DEGLI ATTIVI ISCRITTI ALL'ENPAP AL 31.12.2009, PER CLASSI DI ETÀ**

Classi di età	N.	Età in anni	Anz. in anni	Reddito netto (a)	Reddito lordo (b)	Monte contributi (c)
< 30	1.473	28,3	1,3	5.978	8.092	535
30-34	6.903	32,2	2,9	9.632	12.617	2.465
35-39	7.995	36,9	5,7	14.259	17.800	7.764
40-44	4.523	41,8	9,0	17.433	21.802	15.193
45-49	3.205	46,8	10,4	17.959	22.661	19.891
50-54	2.900	52,1	11,4	20.413	26.031	25.847
55-59	2.626	56,8	12,1	20.324	26.237	26.731
60-64	1.611	61,8	12,3	21.477	28.387	29.803
65 e +	516	71,0	8,0	15.423	22.544	12.954
Totale	31.752	42,0	7,2	15.599	19.907	12.982

(a) Reddito medio annuo netto per il 2008, in euro.

(b) Reddito medio annuo lordo per il 2008, in euro.

(c) Montante dei contributi soggettivi rivalutato al 31.12.2009, escluso il contributo relativo al 2009.

GRAFICO 1

DISTRIBUZIONE DEGLI ATTIVI ISCRITTI PER CLASSI DI ETÀ AL 31.12.2009




TAVOLA 3

**CARATTERISTICHE MEDIE ANAGRAFICHE ED ECONOMICHE
DEI PENSIONATI CONTRIBUENTI AL 31.12.2009, PER CLASSI DI ETÀ**

Classi di età	N.	Età in anni	Reddito netto (a)	Reddito lordo (b)	Pensione (c)
< 60	9	48,8	18.941	24.922	1.489
60-64	11	61,9	17.284	21.930	1.730
65-69	569	67,3	21.115	28.348	1.807
70 e +	329	71,6	16.262	21.746	1.073
Totale	918	68,6	19.309	25.872	1.540

(a) Reddito medio annuo netto per il 2008, in euro.

(b) Reddito medio annuo lordo per il 2008, in euro.

(c) Pensione media annua spettante al 31.12.2009, in euro.

TAVOLA 4

**CARATTERISTICHE MEDIE ANAGRAFICHE ED ECONOMICHE
DEI PENSIONATI NON CONTRIBUENTI AL 31.12.2009,
PER TIPO DI PENSIONE**

Tipo di pensione	N.	Età in anni	Pensione (a)
Pensioni di vecchiaia	206	70,5	818
Pensioni di invalidità	6	56,7	744
Pensioni indirette (b)	65	55,6	648
Pensioni di reversib. (b)	25	56,7	1.008
Totale	302	65,9	796

(a) Pensione media annua spettante al 31.12.2009, in euro.

(b) L'età media è calcolata considerando il titolare più anziano.

Si avverte che anche per i pensionati contribuenti i dati più recenti riguardanti gli importi del reddito netto e del corrispettivo lordo sono relativi al 2008; dai dati rilevati risulta che gli importi medi dei redditi netti e lordi dei pensionati contribuenti risultano per il 2008 superiori rispettivamente del 23,8% e del 30% agli analoghi valori degli attivi.

Dalla Tavola 4 emerge che le pensioni variano da un importo medio di circa 750 euro delle pensioni di invalidità e per quelle ai superstiti a circa 820 euro di quelle di vecchiaia. Emerge, infine, che i pensionati contribuenti presenti al 31.12.2009 percepiscono mediamente una pensione quasi doppia di quella percepita dai pensionati non contribuenti presenti alla stessa data.

Dai dati rilevati risulta che l'indice di pensionamento (rapporto pensionati/attivi) è pari per il 2009 ad appena il 3,7%; il predetto indice è stato ottenuto considerando i pensionati contribuenti sia tra i pensionati che tra gli attivi.

5. Situazione finanziaria della gestione

Sotto il profilo contabile la gestione previdenziale e assistenziale dell'ENPAP è organizzata in cinque "Fondi di accantonamento", destinati alla copertura delle prestazioni:

- a) "Fondo conto contributo soggettivo": costituito dai montanti dei contributi soggettivi versati dagli iscritti, registrati in singole posizioni individuali; in detti montanti confluiscono, oltre ai contributi soggettivi, anche le rivalutazioni annue delle singole posizioni, in base al tasso di capitalizzazione di cui al comma 3 dell'art. 14 del Regolamento;
- b) "Fondo conto pensioni": costituito dai montanti individuali dei contributi soggettivi degli iscritti al momento del pensionamento, unitamente all'eventuale integrazione degli stessi (casi di inabilità, invalidità e superstiti) prevista dalla norma; inoltre, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del Regolamento, qualora il conto pensioni dovesse risultare inferiore alla riserva dei pensionati, determinata in sede di bilancio tecnico, l'importo necessario alla integrazione del conto pensioni è prelevato dal "Fondo conto di riserva" di cui all'art. 16, comma 2;
- c) "Fondo conto separato indennità di maternità": accoglie l'eventuale avanzo accumulatosi negli anni del gettito della contribuzione di maternità rispetto alle indennità erogate nei vari esercizi;
- d) "Fondo maggiorazione": costituito nel 2007 ai sensi dell'art. 16 dello Statuto e dell'art. 31 del Regolamento e finalizzato all'erogazione, di carattere assistenziale, di una maggiorazione dei trattamenti previdenziali fino alla misura dell'assegno sociale per i titolari di pensione di invalidità, inabilità e supersiti con particolari requisiti di

carattere economico e patrimoniale. Detto Fondo è alimentato ogni anno con il 2% del gettito della contribuzione integrativa;

- e) “Fondo assistenza”: costituito nel 2007 ai sensi dell’art. 32 del Regolamento per attività di carattere assistenziale in favore degli iscritti e alimentato annualmente dal 30% dell’avanzo di gestione del conto separato della contribuzione integrativa.

Sono inoltre costituiti i seguenti Fondi:

- f) “Fondo conto di riserva”: accoglie la differenza positiva tra i rendimenti effettivamente conseguiti sugli investimenti rispetto alla rivalutazione riconosciuta per legge sui montanti contributivi individuali, unitamente alle disponibilità presenti nel “Fondo conto contribuito integrativo” alla fine di ciascun quinquennio;
- g) “Fondo conto contribuito integrativo”: accoglie gli accantonamenti degli avanzi di gestione degli anni precedenti e, unitamente all’“Avanzo/Disavanzo del conto separato”, rappresenta il Patrimonio netto dell’ENPAP.

Infine, l’“Avanzo/disavanzo del conto separato” rappresenta il risultato economico dell’esercizio.

I contributi integrativi sono destinati alla copertura delle spese di gestione, alle integrazioni dei montanti individuali (qualora il rendimento effettivo realizzato sia inferiore a quello previsto) e alle eventuali integrazioni del Fondo conto pensioni.

Il bilancio consuntivo 2009 dell’ENPAP, redatto con criteri civilistici, si compone di una situazione patrimoniale, di un conto economico e di una nota integrativa, ed è corredato di una relazione sulla gestione.

Il conto economico 2009 ha chiuso con un avanzo di 10.259 migliaia di euro, mentre la situazione patrimoniale evidenzia un patrimonio netto a fine 2009 di 14.614 migliaia di euro.

Le entrate contributive dell’ENPAP nel corso del 2009 sono state pari a 75.229,8 migliaia di euro, di cui 52.212,4 migliaia di euro per contributi soggettivi, 12.020,4 migliaia di euro per contributi integrativi, 6.690,0 migliaia di euro per contributi di maternità, 151,5 migliaia di euro per riscatti contributivi, 1.314,2 migliaia di euro per ricongiunzioni attive e 2.841,3 migliaia di euro per interessi di mora e sanzioni.

Sul fronte delle entrate nel 2009 si registrano anche proventi finanziari per 17.146,5 migliaia di euro e proventi straordinari per 4.330,7 migliaia di euro.

Nel corso del 2009 l’ENPAP ha erogato prestazioni previdenziali e assistenziali per 10.175,4 migliaia di euro, di cui 1.777,1 migliaia di euro per rate di pensione, 6.359,0